

## **1. Premessa**

Il presente aggiornamento modifica il requisito di riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer - CCB), rivedendo la scelta, effettuata in sede di recepimento della direttiva UE N. 36/2013 (CRD IV), di anticipare l'applicazione in misura piena del CCB, per adottare il regime transitorio previsto dalla CRD IV che prevede la graduale introduzione del requisito <sup>(1)</sup>.

La modifica risponde all'esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell'Eurozona. In tal modo, da un lato, si assicura la parità di trattamento tra intermediari di diversi paesi; dall'altro, si riducono le divergenze tra le normative nazionali, in linea con l'azione avviata dal Single Supervisory Mechanism (SSM) per minimizzare le differenze nella disciplina prudenziale applicabile alle banche <sup>(2)</sup>.

## **2. Modifiche alla disciplina di riserva di conservazione del capitale**

In sede di emanazione della Circolare, era stato previsto che:

i) la riserva di conservazione del capitale (CCB) si applicasse in misura piena, utilizzando un coefficiente pari al 2,5%, ai gruppi bancari a livello consolidato e, a livello individuale, alle banche non appartenenti a gruppi bancari;

ii) le banche appartenenti a gruppi bancari applicassero a livello individuale un coefficiente di riserva di conservazione del capitale (CCB) pari a: 0,625% per il 2014, il 2015 e il 2016; 1,25% per il 2017; 1,875% per il 2018; 2,5% dal 1° gennaio 2019 <sup>(3)</sup>.

Con il presente intervento normativo, è stata modificata la Parte prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare, prevedendo che le banche, sia a livello individuale sia a livello consolidato, sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di capitale pari a:

- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

La presente modifica incide esclusivamente sull'ammontare minimo della riserva di conservazione del capitale; le altre regole per la determinazione del CCB, contenute nella Circolare 285, restano invariate. Pertanto, le banche non utilizzano capitale primario di classe 1 (CET1), detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare i requisiti di fondi propri previsti dall'articolo 92 CRR (primo pilastro) e quelli, superiori al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesti dall'autorità di vigilanza in sede di interventi correttivi (secondo pilastro) <sup>(4)</sup>.

<sup>1)</sup> Cfr. Articolo 160 CRD IV, che prevede, in via ordinaria, l'introduzione graduale del CCB, a partire dal 1° gennaio 2016, secondo il seguente phase-in: 0,625% nel 2016; 1,25% nel 2017; 1,875% nel 2018, per giungere a una piena attuazione pari al 2,5% nel 2019. Essa tuttavia permette agli Stati membri di ridurre il periodo transitorio, anticipando l'entrata in vigore della riserva al 31 dicembre 2013.

<sup>2)</sup> Cfr. Regolamento (UE) 2016/445 della Banca Centrale Europea e la "ECB Guide on options and discretions".

<sup>3)</sup> Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013.

<sup>4)</sup> Cfr. Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par.5.

### **3. Entrata in vigore**

Il presente aggiornamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. Per il periodo di tempo dalla sua pubblicazione sino al 31 dicembre 2016 continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.